



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE - T

15931/14

PN

Dott.SALVATORE	BOGNANNI	Presidente
Dott.MARCELLO	IACOBELLIS	Consigliere
Dott.ANTONINO	DI BLASI	Rel.Consigliere
Dott.GIUSEPPE	CARACCIOLO	Consigliere
Dott.ANTONELLO	COSENTINO	Consigliere

R.G.N.26819/2012

Cron. 15931

Rep.

Ud.21.05.2014

Oggetto:IRPEF  
Motivazione Vizio.

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa  
dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,  
in Roma Via \_\_\_\_\_ è domiciliata, RICORRENTE

CONTRO

residente a Priverno, INTIMATO

AVVERSO

la sentenza n.477/40/2010 della C.T.R. di Roma -  
Sezione n. 40 in data 07.07.2010, depositata il 13  
ottobre 2010;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di  
Consiglio del 21 maggio 2014, dal Relatore Dott.



Nessuno è presente per il P.M.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto a R.G. n.26819/2012 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 - E' chiesta la cassazione della sentenza n.477/40/2010, pronunciata dalla CTR di Roma Sezione n. 40 il 07.07.2010 e DEPOSITATA il 13.10.2010.

Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l'appello dell'Agenzia Entrate e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo e dichiarando illegittima la pretesa fiscale.

2 - Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento, relativo ad IRPEF dell'anno 2003, è affidato a due mezzi, con i quali la decisione di appello viene censurata, per violazione e falsa applicazione degli artt.38 del dpr n.600/1973, 2697 e 2728 c.c., nonché per insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi.

3 - Il contribuente non ha svolto difese in questa sede.

4 Le questioni poste dal ricorso, sembra, possano essere esaminate e decise, avendo riguardo a principi desumibili da pregresse pronunce.

4 bis - Costituisce ius receptum che è configurabile



l'omessa motivazione, "quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento (Cass.n.890/2006, n.1756/2006, n.2067/1998).

Sotto altro profilo, per consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di accertamento dei redditi, deve ritenersi che la disponibilità dei beni previsti dall'art.2 del dpr n.600 del 1973, costituisce "una presunzione di capacità contributiva da qualificare <legale> ai sensi dell'art.2728 cod.civ., perché è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto certo di tale disponibilità la esistenza di una capacità contributiva", di tal chè "il Giudice Tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall'ufficio, non ha il potere di togliere a tali elementi la capacità presuntiva contributiva che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il



possesso dei beni indicati dalla norma" (Cass. n.19252/05, n.14161/2003, n.12731/2002, n.11611/2001).

E' stato, pure, affermato che "Nel processo tributario il ricorso alle presunzioni e' ammissibile tanto in materia di tributi erariali che di tributi dell'ente locale, essendo positivamente eccettuati dall'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, solo il giuramento e la prova testimoniale; il divieto di ammissione di quest'ultima, infatti, non comporta la conseguente inammissibilita' della prova per presunzioni, ai sensi dell'art. 2729, secondo comma, cod. civ. - secondo il quale le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova testimoniale -, poiche' questa norma, attesa la natura della materia ed il sistema dei mezzi di indagine a disposizione degli uffici e dei giudici tributari, non e' applicabile nel contenzioso tributario (Cass. n. 22804/2006, n. 6548/2009, n. 587/2010, n.9876/2011, n.14055/2011).

5 L'impugnata decisione non sembra in linea con i richiamati principi, non avendo, fra l'altro, indicato i concreti elementi utilizzati per negare rilevanza agli elementi indicatori di capacita' contributiva e non avendo esplicitato i concreti dati e l'iter logico



giuridico seguiti per affermare le circostanze della indisponibilità di tre auto, oltretutto, pretermettendo l'esame delle risultanze del P.R.A., idonei a giustificare una diversa decisione.

6 - Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, proponendosene l'accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi".

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte,

Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide la relazione e che alla relativa stregua il ricorso va accolto e, per l'effetto, cassata l'impugnata decisione;

Considerato che la causa va, quindi, rimessa ad altra sezione della CTR del Lazio, perché proceda al riesame e, adeguandosi ai richiamati principi, decida nel merito e sulle spese, anche del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata decisione e rinvia alla CTR del Lazio.



Così deciso in Roma il 21 maggio 2014.

Il Presidente

Salvatore Bognanni

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 11 LUG. 2014



Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DI PRIMA

Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DI PRIMA